

INTRODUZIONE

1. Preludio all'elaborato

In questo elaborato verranno trattate diverse tematiche attinenti alla cosiddetta vittima 'debole', altrimenti definita 'vittima vulnerabile' o ancora 'in condizioni di particolare vulnerabilità' soprattutto in relazione al sistema cautelare quale mezzo giurisdizionale a tutela di essa.

Il tema di cui ci occuperemo è tanto recente quanto politicamente, socialmente e mediaticamente sensibile a tal punto che, è prassi ormai quotidiana, purtroppo, che i principali quotidiani cartacei di informazione ed i telegiornali televisivi divulgano notizie di cronaca nera riguardante omicidi ed altri efferati delitti commessi in danno a vittime deboli mostrando e dimostrando una evidente carenza di tutela, da parte del sistema di giustizia penale, nei loro confronti.

La domanda principale che ci guiderà per tutta la stesura dell'elaborato e alla quale si cercherà di fornire una risposta è la seguente: "il sistema cautelare vigente, vale a dire le misure cautelari previste dalla legge, sono in grado di fornire alla vittima particolarmente vulnerabile una tutela efficace ed efficiente?".

Nel tentativo di rispondere a questo emblematico quesito, con il primissimo capitolo si cercherà di fornire una definizione di vittima in generale, con tutte le problematiche ad essa annesse, per poi approdare alla definizione di vittima vulnerabile analizzandone ogni sfaccettatura tenendo conto del fatto che non esiste una definizione univoca e unilaterale né a livello comunitario, né a livello nazionale.

Per di più, si vedrà che esistono diverse tipologie di vittime rientranti nella maxi-categoria di vittime vulnerabili in forza del fatto che, come sappiamo, non tutte le persone offese sono uguali.

In forza di quanto appena detto, vedremo per l'appunto che la vittima vulnerabile può essere tipica o atipica, questo perché le condizioni di vulnerabilità sono desumibili sia da criteri oggettivi (modalità o tipologia di reato perpetrato), sia da criteri soggettivi e quindi si dovrà

tenere conto delle caratteristiche personali/soggettive dell'offeso dal reato anche in relazione all'autore, rendendo così marcatamente flebile la linea di demarcazione tra la vittima che possiamo definire, in modo volutamente forzato, come 'comune' e quella 'debole' o 'vulnerabile'.

Successivamente, nella parte centrale del primo capitolo, ci si concentrerà sul ruolo della vittima, compresa quella debole, all'interno del procedimento penale partendo dalla sua totale esclusione nella storia, anche recente, e arrivando invece ad una sua "riscoperta" alla luce delle modifiche apportate al sistema da due importantissime normative comunitarie: la Decisione Quadro del Consiglio 220/2001/GAI e la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le quali conferiscono alla persona offesa prerogative mai concesse precedentemente, dando vita ad un ruolo tutto nuovo della vittima all'interno del procedimento penale italiano.

Peraltro, è da rilevare come la Decisione Quadro predetta non è mai stata attuata dall'Italia e, a seguito della Direttiva in sostituzione ad essa, il quadro nazionale, mediante il d.lgs. attuativo n. 212/2015, non ha subito un vero e proprio stravolgimento stante il fatto che risultava già sostanzialmente conforme ai precetti comunitari.

Nella parte conclusiva del primo capitolo si farà riferimento ad uno specifico e peculiare soggetto rientrante nella categoria di vittima debole: la donna, sempre più frequentemente oggetto di episodi di violenza in una generale accezione (violenza di genere) nonché nelle relazioni strette (c.d. violenza domestica) che spesso e volentieri non vengono arginati in maniera consona culminando talvolta in eventi tragici.

Il secondo capitolo è invece dedicato ad un importante strumento di tutela della vittima, ivi compresa quella vulnerabile, ossia il sistema cautelare, funzionale a prevenire un aggravamento della situazione e delle condotte già attuate dall'indagato e/o imputato.

In particolare, verranno analizzate le tematiche relative anzitutto ai principi sui quali si fonda e alle caratteristiche del sistema mettendo in luce i requisiti necessari (artt. 273 e 274 c.p.p.) ai fini applicativi di una misura cautelare restrittiva della libertà personale di un soggetto, soprattutto se si prendono in considerazione le misure cautelari coercitive personali.

Altro tema importante che merita attenzione è quello relativo ai criteri di scelta delle misure cautelari (art. 275 c.p.p.) da applicare perché consente di carpire la logica antistante l'adozione di uno specifico provvedimento, da parte del giudice, piuttosto che di un altro.

Infine, ci sarà spazio per l'analisi del procedimento che porta all'applicazione della misura cautelare il quale garantisce trasparenza, chiarezza e possibilità di difesa all'indagato ed altresì uno spunto per una rivalutazione dei requisiti circa l'applicabilità della misura stessa, posto che, una volta che la misura cautelare è applicata, vi possono essere molteplici vicende modificative o estintive della stessa.

Nel terzo capitolo dell'elaborato, verranno esaminati due importanti testi normativi nazionali quali il D. L. 14 agosto 2013 n. 93 e la recentissima legge 19 luglio 2019, n. 69 emanati allo scopo di fronteggiare il fenomeno, sempre più in costante crescita, della violenza domestica e di genere.

In particolare, ci si soffermerà sulle novità normative apportate in relazione al sistema cautelare, al codice di rito nonché al Codice penale tenuto conto del fatto che sono state generate nuove ipotesi di delitti dirette a contrastare il fenomeno emergenziale della violenza nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili.

Nel quarto ed ultimo capitolo, si cercherà di sviscerare la materia cautelare mettendo in luce i lati carenti in termini di protezione della vittima prospettando eventuali e future modifiche o migliorie al sistema in modo tale da renderlo maggiormente efficace ed efficiente.

Nella parte iniziale del capitolo verranno approfondite specificamente due particolari tipologie di misure cautelari quali rispettivamente l'allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-*bis* c.p.p. ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-*ter* c.p.p. che, come vedremo, nei casi in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, risultano essere i provvedimenti cautelari non detentivi, ma pur sempre limitativi della libertà personale, maggiormente applicati.

Questo specifico approfondimento è stato reso possibile grazie ad un lavoro statistico di raccolta dati svolto, personalmente, presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA), in collaborazione con la dott.ssa Nicoletta Guerrero e dott.ssa Piera Bossi (GIP/GUP), il quale mi ha consentito di avere percezione diretta dei fatti e delle conseguenze ad essi correlate.

All'esito di uno studio approfondito di molti fascicoli presenti nella sezione GIP/GUP del Tribunale, ho potuto constatare che in tema di tutela della vittima vulnerabile vi è appunto una quasi totale egemonia nell'applicazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282-*bis* e *ter* c.p.p., misure per altro non detentive che destano numerosi sospetti sull'efficacia e sull'efficienza della tutela offerta loro alla c.d. vittima debole soprattutto perché è fortemente difficile

il controllo sul rispetto di tali provvedimenti da parte delle forze dell'ordine in assenza del c.d. braccialetto elettronico.

I paragrafi ed i sotto paragrafi successivi rivelano come la disciplina cautelare posta a tutela della vittima vulnerabile, in realtà, ad un occhio attento e critico presenta una moltitudine di aspetti critici che naturalmente collidono con il reale scopo preventivo e di tutela effettiva.

L'obbiettivo è quello di passare in rassegna le problematiche una ad una facendole emergere; a titolo esemplificativo, i principali profili di criticità ruotano attorno ad una disciplina disomogenea tra la misura cautelare disciplinata all'art. 282-*bis* e quella di cui all'art. 282-*ter* c.p.p.; inoltre tema dibattuto in giurisprudenza così come in dottrina, di cui avremo modo di disquisire, è quello riguardante la determinazione dei luoghi fatti oggetto di divieto di avvicinamento e/o allontanamento da parte del giudice in relazione all'ammissibilità dell'ordinanza stessa nel caso in cui non vengano identificati specificatamente.

Nonostante quanto verrà detto, è bene fin da subito rilevare che malgrado le spiccate differenze di disciplina tra le due disposizioni, in realtà non sembra nascere un reale problema in quanto sappiamo che le misure cautelari personali coercitive possono essere applicate congiuntamente, cumulativamente e quindi le discipline divergenti si integrerebbero tra loro uniformandosi di conseguenza.

Oltre a ciò, un ulteriore aspetto critico è legato all'art. 299 c.p.p. in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari stante l'ormai consolidato diritto all'informazione spettante alla vittima di reato e la problematica relativa alla previsione della inammissibilità della richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in assenza della contestuale notifica/comunicazione alla persona offesa a fronte della commissione di reati commessi con violenza alla persona, espressione che sia a livello dottrinale, sia a livello giurisprudenziale desta tutt'oggi problemi interpretativi e definitivi.

Infine, l'ultimo profilo critico ravvisabile del sistema cautelare, riguarda il c.d. braccialetto elettronico ossia una "particolare modalità di controllo" (ex art. 275-*bis* c.p.p.), il quale a ben vedere presenta più di una problematica funzionale e a tal proposito saranno vagliate due diverse ed opposte interpretazioni giurisprudenziali esistenti prima dell'intervento tanto atteso delle Sezioni Unite che risolve una problematica legata all'ammissibilità di un'ordinanza emessa dal giudice che sostituisce una misura cautelare con un'altra più restrittiva

della libertà personale dell'accusato sulla base dell'accertamento circa la mancata disponibilità del braccialetto elettronico.

Per cui, sarà necessario comprendere il reale peso che la giurisprudenza attribuisce a tale dispositivo elettronico in termini di effettiva capacità tutelante dell'integrità psico-fisica della vittima, soprattutto se debole.

A conclusione dell'elaborato, vi è l'esame di un provvedimento cautelare (ARSE) molto utilizzato in Francia nel campo della c.d. sicurezza elettronica (SE), la quale potrebbe costituire un valido modello da esportare al fine di tutelare in modo più efficiente ed efficace le vittime deboli, tuttavia, anche in questo caso, le problematiche non sono del tutto assenti e perciò, si rende necessaria una loro analisi.

Ciò che però resta innegabile è che il sistema cautelare attuale, pur risultando potenzialmente idoneo a tutelare la vittima di reato, presenta importanti lacune che mettono quotidianamente in pericolo la salute fisica e psicologica di moltissime persone offese; si rende perciò necessario attuare al più presto dei correttivi come è stato d'altronde già attuato sia in Spagna, sia in Francia.

CAPITOLO I

LA VITTIMA DEBOLE: ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE

1. La nozione di vittima debole

Prima di approdare alla nozione di vittima debole, si rende necessario definire chi sia e cosa si intenda, in generalità, per vittima o persona offesa dal reato. Anzitutto, è importante rilevare che, principalmente, la nozione di vittima è rinvenibile a livello comunitario: una prima definizione è stata fornita dalla Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, la quale, all'art. 1, la identifica come una persona fisica che ha subito un pregiudizio fisico o psichico, sofferenze o danni materiali derivanti direttamente da condotte commissive od omissive vietate dal diritto penale statale¹.

Tuttavia, con la successiva emanazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la definizione di vittima risulta modificata ed ampliata: con riguardo all'art. 2, possiamo notare che ora, per vittima, si intende una persona fisica che ha subito un danno fisico, mentale o emotivo e perdite economiche come conseguenza diretta di un reato (rispetto alla precedente definizione di vittima fornita dalla già menzionata decisione quadro, in forza della direttiva, il precedente termine 'pregiudizio' è stato sostituito da 'danno', il termine 'psichico' è stato sostituito dal termine 'mentale' ed è stato coniato il termine 'emotivo'; infine i 'danni materiali' sono stati sostituiti dalle 'perdite economiche'). L'elemento di maggiore novità è però dato dal fatto che lo *status* di vittima

¹ Art. 1 Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/GAI: «ai fini della presente decisione quadro si intende per vittima: a) la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno stato membro».

viene esteso anche ai familiari di una persona la cui morte è stata cagionata dalla commissione di un reato e che ha subito un danno come conseguenza della morte di tale soggetto².

Dunque, alla luce della novella legislativa comunitaria, possiamo evidenziare come la soluzione definitoria adottata dalla Decisione Quadro 2001/220/GAI poneva dei limiti — oggi superati — circa il perimetro soggettivo escludendo, di fatto, i familiari della vittima deceduta in conseguenza del reato, nonché le persone a loro assimilabili.

Al contrario, la Direttiva 2012/29/UE prevedendo esplicitamente un sostegno ed una protezione per i familiari delle vittime, ha posto in risalto che tali soggetti spesso subiscono un pregiudizio a seguito del reato e possono, a loro volta, essere a rischio di vittimizzazione secondaria così come di intimidazione da parte dell'autore del reato o dei suoi complici; per di più, l'ampliamento del perimetro soggettivo apportato è condizionato non solo alla morte dell'offeso in conseguenza del reato, ma anche dalla circostanza che, a causa del decesso, sia derivato un pregiudizio al familiare.

Rapportandoci invece all'ordinamento interno, l'autrice Lucia Parlato³, rileva come generalmente, tanto nei codici, quanto in dottrina ed in giurisprudenza, si faccia esclusivamente richiamo alla 'persona offesa dal reato', mentre la parola 'vittima' è per lo più utilizzata in letteratura restando così confinata ai margini del linguaggio tecnico-giuridico, tanto è vero che, all'interno del codice di rito compare solo una volta (nel Titolo VI del Libro I c.p.p.), prevalendo invece termini come 'parte lesa', 'parte offesa' o ancora 'persona offesa dal reato'.

Con specifico riferimento al nostro ordinamento, la definizione maggiormente condivisa è quella che inquadra l'offeso come il titolare dell'interesse specificamente tutelato dalla norma incriminatrice⁴, la cui lesione ed esposizione al pericolo costituisce l'essenza stessa del reato.

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, la Direttiva UE delinea una definizione di vittima più ampia rispetto al concetto di persona offesa, adottato nel Codice penale e poi

² Art. 2 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: «*ai fini della presente direttiva si intende per vittima: i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*».

³ PARLATO, L., *La parola alla vittima. Una voce in cerca di identità e di 'ascolto effettivo' nel procedimento penale*, in Cassazione penale, fasc. 9, 2013, pag. 3293 ss.

⁴ In altri termini, l'offeso è il titolare del bene giuridico materiale o della vita fatto oggetto di tutela dalla norma incriminatrice.

trasmigrato nel codice di procedura penale, mostrando una particolare attenzione, a livello europeo, per tutto l'ampio spettro di effetti negativi che discendono dal reato e quindi per una sfera più vasta di soggetti che possono esserne colpiti.

Eppure, il legislatore nazionale non ha avvertito la necessità di importare il concetto di vittima, definito a livello comunitario dalla Direttiva, ritenendo la totale e piena equivalenza tra la nomenclatura europea e quella codicistica. Nonostante i dubbi che ruotano attorno a tale equivalenza, non si può negare che la vittima sia prima di tutto persona offesa dal reato⁵.

Sempre Lucia Parlato, nel suo scritto, offre numerosi spunti di riflessione in relazione all'ambiguità congenita della figura della vittima: è possibile rilevare come molte volte si è in presenza di un dualismo che separa la persona offesa 'potenziale' o 'virtuale'⁶ da un lato e quella 'concreta' o 'effettiva'⁷ dall'altro.

Ulteriori ragioni di disorientamento riguardano situazioni specifiche in cui, ad esempio, il piano della vittima e quello del reo⁸ si avvicinano così tanto da confondersi: oppure, nei c.d. reati reciproci, all'offeso viene a sua volta contestata una fattispecie criminosa commessa ai danni del reo.

Altre ipotesi di ambiguità si verificano quando la persona offesa trasferisce su altri soggetti il trauma subito e si trasforma essa stessa, più tardi, in soggetto agente: oppure ancora, in alcuni casi, avviene una sorta di intersecazione dei ruoli di vittima e autore per cui chi oggi ricopre il primo ruolo potrebbe in futuro rivestire il secondo e viceversa: questo avviene soprattutto nei reati di criminalità organizzata in cui è talora difficile distinguere la persona offesa dall'autore del reato tenendo conto del fatto che sovente, le vittime risultano essere costrette a compiere attività criminali in conseguenza del reato subito.

Conclusa la premessa riguardante la nozione di vittima in generale è il momento di definire cosa si debba intendere per vittima 'debole', altresì detta 'vulnerabile' o ancora, 'particolarmente vulnerabile' tenuto conto del fatto che non tutte le persone offese sono eguali.

⁵ V. QUATTROCOLO, S., *Vittima e processo penale: commistione di ruoli e di funzioni*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale*, fasc.2, 1° APRILE 2018, pag. 578.

⁶ La vittima potenziale o virtuale è incarnata dalla collettività, la quale percepisce la minaccia di future azioni criminose esprimendo una pretesa condivisa di tutela in un'ottica di prevenzione e sicurezza.

⁷ La vittima concreta o effettiva coincide con la persona che ha realmente subito un reato essendo titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata.

⁸ Autore del reato.

Le vittime vulnerabili godono infatti di una tutela privilegiata in particolar modo in sede di assunzione testimoniale, in sede cautelare ed in tema di archiviazione del procedimento.

Sul tema definitorio della vittima debole, sinora si è sentita la mancanza, nei diversi ordinamenti, di una definizione univoca, la cui assenza ha portato a significative divergenze tra le varie legislazioni nazionali.

In generale, la vittima di reato cumula in sé uno *status activus*⁹ ed uno *negativus*¹⁰; il primo attiene alle iniziative e alla partecipazione della stessa al rito penale mentre il secondo riguarda il bisogno della vittima alla protezione e all'assistenza tralasciando le possibilità di intervento nel processo.

Quello che a noi più interessa ai fini del tema oggetto di trattazione è il fatto che, nel corso di un procedimento giudiziario, occorre proteggere la vittima in maniera più specifica rispetto ai possibili contatti con il reo e con le persone ad esso legate ed è proprio sul versante dello *status negativus* che si inserisce la figura della vittima vulnerabile¹¹.

La definizione di vittima debole o vulnerabile ovvero di chi, per le caratteristiche legate al proprio *status* soggettivo (minore, anziano o infermo di mente) o al tipo di violenza, ha subito un trauma in conseguenza del reato e rischia di essere indotto alla c.d. vittimizzazione secondaria¹², la quale può verificarsi anche in conseguenza di fattori esterni al processo (si pensi al trauma che la vittima del reato può subire a seguito dei processi mediatici¹³, i quali sono sempre più frequentemente ed assiduamente accompagnano la commissione dei crimini più efferati e politicamente sensibili).

Tale definizione di vittima debole trovava il proprio riferimento giuridico nella Decisione Quadro del 15 marzo 2001 (abrogata e successivamente sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE) ed in numerosi altri atti legislativi comunitari ed internazionali.

Nell'ordine, la predetta decisione quadro, all'art. 2 §2 stabilisce che gli Stati debbano assicurare alle vittime particolarmente vulnerabili un trattamento specifico che risponda in modo

⁹ Per il quale, la vittima ha poteri, diritti e prerogative in relazione al processo, detiene poteri partecipativi configurandosi una tutela 'nel' e 'grazie al' processo.

¹⁰ Per il quale, la vittima necessita di una sorta di protezione e di tutela 'dal' processo e dalle situazioni che, nel corso di quest'ultimo, possano indurre alla c.d. vittimizzazione secondaria.

¹¹ Sul punto v. PARLATO, L., *op. cit.* pag. 3299.

¹² Ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo.

¹³ Per una maggiore conoscenza della tematica, v. AMODIO E., "*estetica della giustizia penale. prassi, media, fiction*", Giuffrè, Milano, 2016, pag. 125-178.

ottimale alla loro situazione¹⁴; inoltre l'art. 8 §4 stabilisce che, ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili dalle conseguenze della loro deposizione in udienza, gli Stati, devono garantire loro la facoltà di testimoniare con specifici mezzi idonei a raggiungere tale obiettivo¹⁵.

Ulteriori riferimenti giuridici alla vittima vulnerabile sono rinvenibili nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nello specifico il testo di legge appena citato stabilisce che alle persone particolarmente vulnerabili o che versano in situazioni che le espongono ad un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette (violenza domestica), le vittime di violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato, dovrebbero essere fornite di assistenza specialistica e protezione giuridica¹⁶.

Per di più, il d. lgs. 15 dicembre 2015 n. 212¹⁷ ha introdotto la figura del c.d. vulnerabile atipico mediante l'istituzione dell'art. 90-*quater* c.p.p. (condizione di articolare vulnerabilità)¹⁸ il quale stabilisce i parametri entro cui una vittima possa essere considerata vulnerabile.

Nello specifico, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, può essere desunta: dall'età, dallo stato di infermità, dallo stato di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede oppure se il fatto risulta commesso con violenza alla persona, con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o terrorismo, di tratta di essere umani, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

¹⁴ Cfr. art. 2 par. 2 Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

¹⁵ Cfr. art. 8 par. 4 Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

¹⁶ Cfr. il *considerando* n. 38 nella Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

¹⁷ Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2012/29/UE.

¹⁸ Art. 90-*quater* c.p.p.: «*Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*».

La figura del vulnerabile atipico è dunque individuata dal pubblico ministero prima e dal giudice poi dal momento che da siffatta qualificazione discendono rilevanti conseguenze in termini di cautele, protezioni, e diritti informativi.

All'interno della categoria degli offesi vulnerabili, possiamo dunque inserire le vittime vulnerabili atipiche individuate in concreto caso per caso facendo ricorso agli indici sintomatici e rivelatori espressi dall'art. 90-*quater* c.p.p. e le vittime a vulnerabilità presunta, individuate per il solo fatto di essere offese da reati a riconosciuto 'impatto traumatico' espressamente e specificamente individuati negli artt. 351 comma 1-*ter* e 392 comma 1-*bis* c.p.p., quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, pornografia minorile, prostituzione minorile, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, tratta di persone, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, atti persecutori e atti sessuali con minorenni¹⁹.

La figura del vulnerabile atipico non sostituisce, dunque, quella del vulnerabile presunto, ma si affianca ad essa; pertanto, l'accertamento in concreto della vulnerabilità è necessario solo per gli offesi non ricompresi nella categoria dei vulnerabili tipici o presunti²⁰.

La nuova definizione di vittima debole, come delineata dal d. lgs. di attuazione della direttiva comunitaria, ha aperto così la strada alla possibile individuazione di ulteriori ambiti soggettivi della nozione di vulnerabilità evitando di confinare la categoria ad un *numerus clausus*²¹ di individui.

Siamo di fronte dunque ad una estrema variabilità della definizione che nel tempo si è arricchita di significato includendo non solo il minore, il soggetto affetto da infermità mentale, l'anziano, ma anche le vittime di reati sessuali, di maltrattamenti, di violenza domestica, di mutilazioni genitali femminili, di atti persecutori, di tratta e riduzione in schiavitù, di mafia e di terrorismo e di crimini efferati.

Trattasi di un sottoinsieme che raccoglie ipotesi particolarmente delicate di 'super vittime' in cui rilevano fattori sia di carattere oggettivo legati ad alcune fattispecie di reato, sia di carattere soggettivo legati alle caratteristiche di determinate condotte delittuose o aspetti che

¹⁹ PILLA, E., *L'incidente probatorio e l'audizione protetta*, in <https://www.giustiziainsieme.it/>, 13 gennaio 2019.

²⁰ Sul punto: RECCHIONE, S., *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti eventuali, la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in <https://www.penalecontemporaneo.it/>, 16 gennaio 2017, p. 76.

²¹ Numero chiuso, definito.